



ASSOCIAZIONE ENTE DEL TERZO SETTORE
"Orchestra da Camera Orfeo"

STATUTO

Art.1 (Costituzione, denominazione e sede)

Ai sensi del Decreto Legislativo 03/07/2017 n.117 è costituita l'Associazione denominata **"Orchestra da Camera Orfeo – Ente del Terzo Settore"**, anche siglabile **"OCO ETS"**, di seguito nominata "Associazione". L'acronimo ETS sarà utilizzato a seguito dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (Runts).

L'associazione ha sede legale a Catania (CT), in viale della Libertà n. 50.

Essa ha durata illimitata nel tempo ed è senza scopo di lucro.

Il Logo è formato dalle lettere OCO di color oro, con aspetto tridimensionale grazie all'uso di ombre. La C tagliata, è tratta dalla grammatica musicale occidentale. In basso a destra è presente la denominazione completa "Orchestra da Camera Orfeo".

Art. 2 (Scopi, finalità e attività)

1. L'associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di promozione e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale. L'associazione è apartitica e rispetta i diritti inviolabili della persona. Ha per scopo il sostegno dell'Orchestra da Camera Orfeo, nella sua attività sul territorio, in Italia e all'estero, nonché la conoscenza e la diffusione della cultura musicale.
2. L'associazione persegue le proprie finalità in particolare:
 - Promuovere, incrementare e divulgare la cultura musicale del repertorio orchestrale sul territorio, nel mondo giovanile e non, tramite concerti, convegni e conferenze;
 - Proporre esclusivamente programmi musicali di riconosciuto livello artistico, in linea con le altre realtà similari europee e d'accordo con gli obiettivi statutari;
 - Ampliare la conoscenza musicale attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
 - Favorire ed incentivare l'aggregazione spontanea, la comunicazione, la libera espressione, la cooperazione, la mutualità e la solidarietà tra gli individui.
3. L'Associazione "Orchestra da Camera Orfeo", nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui ai commi 1d, 1f, 1i, 1k e 1z dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
4. L'associazione, quindi, potrà svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle attività di interesse generale:
- Attività artistiche e culturali - concerti, convegni, conferenze;
 - Attività discografica e ricerca storico-musicale;
 - Ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato anche estraneo all'associazione per il compimento degli obiettivi statuari. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 36 del D.lgs 3 Luglio 2017 n.117.
 - Attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.
 - In via sussidiaria e non prevalente, l'associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali;
 - Cooperare con enti, organizzatori musicali, fondazioni, associazioni musicali e teatri per il conseguimento dei obiettivi statuari;
 - Presentare progetti, avviare trattative private, richiedere ed ottenere contributi e/o concludere accordi con gli Enti locali (Comuni, Province, Regioni), con il Governo Nazionale, la Comunità Europea, con Enti Morali pubblici e privati locali, nazionali ed internazionali, Enti di sviluppo, Enti non commerciali, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), Consorzi, Gruppi professionali, Centri di ricerca e Università locali, nazionali ed internazionali, Consulenti esterni.
 - L'associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio direttivo.

Art. 3 (Volontari)

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall'ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo.

Art. 4 (Soci)

1. Sono associati coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, avendone fatta domanda scritta, sono stati ammessi con deliberazione del consiglio direttivo, che versano ogni anno l'eventuale quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla

titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

2. I Soci si dividono in:

- Soci fondatori: coloro che hanno provveduto alla sottoscrizione dell'atto costitutivo dell'associazione;
- Soci ordinari: coloro che, riconoscendosi negli obiettivi e nelle finalità dell'Associazione, richiedono l'adesione impegnandosi a rispettare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi Sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie.
- Soci onorari: tutti coloro che il Consiglio Direttivo ha deliberato di considerare appartenenti all'associazione per meriti o motivi "speciali";

Art. 5 (Diritti e doveri dei Soci)

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione. Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Segretario entro 30 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d'ufficio indicati dall'Associazione.

Art. 6 (Ammissione dei soci)

Per essere ammesso a socio è necessario mandare domanda scritta al Consiglio Direttivo indicando:

1. Nome, Cognome, Data di nascita, residenza e Codice Fiscale;
2. Dichiarare di rispettare il presente statuto e successive deliberazioni.

Presentata la domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo valuterà se accettare la richiesta e ratificherà tale ammissione entro trenta giorni tramite posta elettronica.

In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 7 (Esclusione del socio)

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

Art. 8 (Organi sociali)

Gli organi sociali dell'associazione sono:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;

- Presidente;
- Direttore artistico e musicale;
- Organo di controllo e revisore legale (se nominati).

Art. 9 (Assemblea dei soci)

1. L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione. L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza). Ogni associato ha diritto di voto. Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti i soci iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
2. L'assemblea ordinaria:
 - a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali e il presidente;
 - b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approva il bilancio consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
 - d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
 - h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
3. L'assemblea straordinaria:
 - a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Art.10 (Consiglio Direttivo)

1. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Il primo consiglio direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati. I componenti del consiglio direttivo durano in carica 5 anni, sono rieleggibili e vanno da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri.
Il Consiglio Direttivo è l'organo decisionale ed esecutivo dell'associazione ed il primo Consiglio direttivo è composto da:
 - Presidente;
 - Segretario;
 - Tesoriere;
 - Due Consiglieri.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1 dei suoi membri. È convocato mediante email contenente l'ordine del giorno, inviata 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente. In apertura di ogni

riunione viene nominato tra i presenti un segretario, il quale redige il verbale. Il presidente e il segretario, che ha il compito di redigere il verbale, devono essere fisicamente presenti alla riunione. Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza). Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza. Il consiglio direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea. La rappresentanza dell'associazione spetta al presidente. I ruoli artistici del Consiglio Direttivo, definiti nel presente Statuto, non sono modificabili e possono variare solo per necessità espresse dal diretto interessato. I ruoli artistici svolti dai membri del Consiglio Direttivo, una volta definiti, non verranno mai modificati e saranno sempre mantenuti tali. Questa scelta è atta a contribuire alla crescita musicale e sociale dell'associazione stessa.

3. In particolare, è compito del consiglio direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;
- predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- compilare i progetti per l'impiego del residuo del bilancio;
- stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

Art. 11 (Direttore artistico e musicale)

La figura del direttore artistico e musicale dell'Orchestra da Camera Orfeo, può coincidere con la figura del Presidente dell'associazione, propone e definisce i progetti artistici, i programmi musicali, le collaborazioni musicali nel rispetto delle linee dello statuto in accordo con il Consiglio Direttivo. La figura del Direttore musicale è stabile, invariabile e non è soggetta a sostituzioni, salvo richiesta del direttore stesso. Inoltre egli autorizza la diffusione del materiale audio-visivo e si occupa della promozione dell'orchestra attraverso i canali social.

Art. 12 (Mansioni del Presidente)

Il presidente è il legale rappresentante dell'associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio. È nominato dall'assemblea dei soci, dura in carica 5 anni e può essere rieletto.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, valide per qualsiasi operazione bancaria, di compravendita o di qualsiasi altra natura a nome dell'associazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue mansioni spettano ad un membro del Consiglio Direttivo di sua scelta. Il Presidente è responsabile dell'attuazione degli scopi dell'associazione e convoca e presiede tutte le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo. Stipula eventuali contratti e firma la corrispondenza dispositiva. Garantisce il rispetto delle norme statutarie.

Art. 13 (Mansioni del Segretario)

Il Segretario dell'associazione è nominato dal Presidente; resta in carica 5 anni e può essere rieletto. Il Segretario ha potere di firma e di rappresentanza legale, nonché la piena responsabilità amministrativa dell'associazione. È tenuto ad adempiere ad ogni incombenza amministrativa, ivi compresa la tenuta dei libri sociali e d'amministrazione.

Il Segretario provvede al disbrigo della normale corrispondenza, provvede all'aggiornamento del libro dei soci; cura la stesura dei verbali e la distribuzione dei comunicati interni e provvede alla comunicazione delle convocazioni. In caso di assenza del Segretario o di sue dimissioni scritte, il Direttivo nominerà un sostituto provvisorio che potrà essere o il Presidente o uno dei membri del Consiglio Direttivo, in attesa di una nuova nomina.

Nella fattispecie il segretario adempie alle funzioni di: addetto stampa; responsabile della comunicazione interna ed esterna; web marketing; responsabile del materiale artistico.

Art. 14 (Mansioni del Tesoriere)

Il Tesoriere è nominato dal Presidente e dal Consiglio Direttivo; resta in carica 5 anni e può essere rieletto. Predispone lo schema del bilancio preventivo e consuntivo che il presidente propone all'esame del Consiglio Direttivo. Aggiorna i libri e i documenti contabili e fiscali in uso. Cura la registrazione delle entrate e il pagamento delle spese autorizzate. È responsabile del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli. Il Tesoriere, alle riunioni del Consiglio direttivo, può presentare delega e può essere rappresentato da altri membri del consiglio.

Art. 15 (Mansioni dei Consiglieri)

I Consiglieri sono nominati dall'assemblea dei soci; restano in carica 5 anni e possono essere rieletti. Coprono la carica di Ispettore d'orchestra, e sono il punto di raccordo tra il Consiglio Direttivo e tutti i soci. Possono avanzare proposte di affiliazione, e si impegnano alla promozione sociale dell'orchestra. Essendo parte fondamentale del Consiglio Direttivo si impegnano a rispettare in toto il presente statuto e promettono di non svolgere in nessun contesto e in nessuna forma attività contrastante alla promozione e alla crescita dell'orchestra.

Art. 16 (Organo di controllo)

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 17 (Organo di revisione)

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la

funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 18 (Rimborsi spese)

Per i soci che intendono praticare attività musicale e concertistica in nome dell'associazione o per conto di essa, o si impegnano a prestare la loro opera a fini educativi e promozionali nell'ambito dell'oggetto sociale, sono previsti rimborsi spese, gettoni di presenza e borse di studio, assegnati dal Consiglio Direttivo o, per delega dello stesso, dal Presidente.

Art. 19 (Entrate e proventi)

L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.lgs 3 luglio 2017, n. 117. L'Associazione potrà accettare sponsorizzazioni e finanziamenti, da garantire nella maniera più idonea, tendenti ad ottenere le risorse finanziarie essenziali per il raggiungimento degli scopi e dei fini prefissati. Gli eventuali utili conseguiti dovranno essere utilizzati per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Art. 20 (Patrimonio e assenza di scopo di lucro)

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito:
 - dalle eventuali quote associative.
 - dai contributi straordinari dovuti dagli associati in relazione alle deliberazioni dell'assemblea ed in conseguenza delle previsioni statutarie;
 - da eventuali contribuzioni straordinarie, provenienti anche da non soci;
 - da tutto quant'altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'associazione.
2. L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 21 (Bilancio sociale e di esercizio)

Entro il 30/04 di ciascun anno il consiglio direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 31/05 per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal consiglio direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il consiglio direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 31/05 per la definitiva approvazione.

Art.22 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui

all'art.45 c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 secondo quanto previsto dall'art.9 del d.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 23 (Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Letto firmato e sottoscritto all'unanimità dai soci fondatori - Catania 20 Giugno 2022

Firma leggibile dei soci fondatori

Famà Domenico Giovanni

Domenico Famà

Mazzara Giulia

Giulia Mazzara

Militano Dario Emanuele Carlo

Dario Militano

Lavenia Clelia

Clelia Lavenia

Randazzo Salvatore

Salvatore Randazzo

